(carta intestata dell’azienda)

**OBBLIGO DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO**

Gentile sig.ra/ Egr. sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la informiamo che dal 22 settembre è in vigore il D.L. 127/ 2021, con cui viene introdotto, per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, **l'obbligo di possesso del Green Pass per il personale delle amministrazioni pubbliche e dei datori di lavoro privati**.

In termini pratici ciò implica che chiunque svolga un'attività lavorativa a qualsiasi titolo è tenuto, ai fini dell'accesso al luogo di lavoro, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Tale certificazione, Le ricordiamo, viene rilasciata nei seguenti casi:

1. presenza di un certificato di vaccinazione: tale certificato si ottiene 15 giorni dopo la prima dose (in questo caso è valido fino alla seconda dose) o dopo la seconda dose (valido per 12 mesi)
2. documento che attesti l'avvenuta guarigione (valido per 6 mesi)
3. esito negativo di un tampone antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti (72 ore se molecolare).

La informiamo pertanto che a partire dal **15 ottobre 2021** il datore di lavoro/il delegato da lui designato provvederà alla verifica di tale certificazione attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando esclusivamente l'applicazione normativamente prevista “VerificaC19”.

Tale verifica potrà comportare l’esibizione del proprio documento di identità in corso di validità, i cui dati anagrafici devono corrispondere con quelli visualizzati nell’applicazione “VerificaC19”.

Il lavoratore che comunichi di non avere il Green Pass o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro **è considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione** fino alla presentazione del Green Pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quello del contratto di lavoro stipulato per un’eventuale sostituzione dello stesso. Tale sospensione potrà avere la durata massima di giorni 10, rinnovabile per una sola volta.

Per i lavoratori che abbiano avuto accesso al luogo di lavoro violando l'obbligo di Green Pass è prevista la **sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro**.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti che vengono ritenuti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309. Quanto ai lavoratori fragili si applicherà la relativa disciplina (smart working, ove possibile).